



P.A. CROCE BIANCA ALBENGA

STATUTO

Approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 759 del
07/04/2009

Indice degli articoli:

- Preambolo
- Art. 1: Costituzione, sede e simbolo.
- Art. 2: Finalità istituzionali.
- Art. 3: Struttura dell'Associazione.
- Art. 4: Durata dell'Associazione e scioglimento.
- Art. 5: Associati.
- Art. 6: Diritti ed obblighi - categorie.
- Art. 7: Decadenza degli Associati.
- Art. 8: Organi dell'Associazione.
- Art. 9: Altri organismi operativi.
- Art. 10: Assemblea degli associati.
- Art. 11: Presidenza dell'Assemblea.
- Art. 12: Ordinamento dell'Assemblea.
- Art. 13: Poteri dell'Assemblea Ordinaria.
- Art. 14: Poteri dell'Assemblea Straordinaria.
- Art. 15: Diritto d'intervento.
- Art. 16: Consiglio di Amministrazione. Durata.
- Art. 17: Consiglio di Amministrazione. Funzionamento.
- Art. 18: Consiglio di Amministrazione. Poteri.
- Art. 19: Surroga di Consiglieri. Decadenza del CdA
- Art. 20: Revoca degli Amministratori.
- Art. 21: Il Presidente. Funzioni.
- Art. 22: Il Presidente Onorario.

- Art. 23: Commissione di controllo contabile interno.
Funzioni.
- Art. 24: Collegio dei Probiviri. Funzioni.
- Art. 25: Patrimonio.
- Art. 26: Gestione del patrimonio.
- Art. 27: Bilanci sociali. Utili/perdite.
- Art. 28: Norme generali di amministrazione.
- Art. 29: Personale dipendente.
- Art. 30: Disposizioni speciali.
- Art. 31: Disposizioni finali.

Preambolo allo Statuto

L'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Bianca" di Albenga, fondata nell'anno 1912, giuridicamente riconosciuta con provvedimento del cessato Tribunale di Finalborgo del 11 luglio 1923 e successivamente riconosciuta quale Ente morale ed Opera Pia con R.D. in data 19/01/1931, è stata soggetta alle Leggi 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ed al relativo Regolamento Amministrativo per l'esecuzione di detta Legge, approvato con R.D. 5/02/1891, n. 99; al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 "Riforma delle Leggi sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza", alla Legge 17 giugno 1926, n. 1187 "Nuove modifiche alla Legge sulle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al D.P.R. 15/01/1972 n. 9 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statale in materia di beneficenza pubblica e relativo personale". Con l'entrata in vigore della "Legge quadro sul Volontariato" del 11/08/1991, n. 266, art. 6, ripresa dalla Legge Regionale, 26/05/1992, n. 15, "Disciplina del Volontariato", l'Associazione viene iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con D.G.R. 09/09/1996, n. 249, acquisendo la natura giuridica privata. Con Decreto del 28/01/2003, n. 97, del Dirigente del servizio "Autonomie ed Assetti Istituzionali" della Regione Liguria, viene confermata l'iscrizione dell'Associazione, ai sensi del DPR 10/02/2000, n. 361, nel suddetto Registro Regionale. Infine ai sensi del D. Lgs. 04/12/1997, n. 460, art. 10, per le attività statutarie e istituzionali, svolte nel settore dell'assistenza sanitaria, l'Associazione è una "O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)".

Dal 21 febbraio 2002 è stato costituito, all'interno dell'Associazione, il "Comitato Dame Patronesse della P.A. Croce Bianca di Albenga", le cui funzioni di collaborazione e di sostegno all'Associazione nelle iniziative sociali verranno precisate nel Regolamento Interno.

Si ricordano, di seguito, i nominativi dei benemeriti soci fondatori, in oggi defunti:

Aicardi Carlo, Aicardi Vittorio, Alizieri Rosa in Garelo, Ambrosini Luigi, Ansaldo Sebastiano, basso Carlo, Beffa dott. Giuseppe, Benso Emilio, Bertotti ing. Enrico, Bigot prof. Giovanni, Birocchi Antonio, Bona Andrea, Bonifazio Domenico, Boscaglia Manlio, Bosco Giovanni, Bruno Emilio, Bruno Matteo, Bruzzone Giuseppe, Caffa Attilio, Calcagno Maria, Casazza Agostino, Cecchetti Luigi, Chiardola Lorenzo, Cocco Cesare, Dagnino Angelo, De Haro Diego, De Negri Angelo, Durante dott. Antonio, Elena Gio Batta, Enrico Agostino Cesare, Enrico Francesco, Enrico Isidoro, Firpo Germano Filippo, Frigoli dott. Valentino, Galizia Salvatore, Gallo Giuseppe, Ganfoldo Francesco, Gandolfo Pietro, Garbarino Alfieri, Garelo dott. Giuseppe, Garelo Maria Efisia, Gatti Antonio, Giussani Italo, Giusti Giovanni, Grana Francesco, Grosso Luigi, Guglielmi Erasmo, Isolero dott. Giovanni, Isolero Vittorio, Lamberti Luigi Nino, lavagna Francesco, Lazzaroni Giuseppe, Levetto Carlo, Maglione Mario, Mantica avv. Giovanni, Maragliano Attilio, Marubini Marubino, Martino Aldo, Masini Ettore, Masini Maria, Massone Giacomo, Moirano Alfredo, Morchio Armando, Morchio Nicolò, Musso Giuseppe, Nicolari dott. Agostino, Norbis Filippo, Novaro Luigi, Pagliari prof. Cesare, Panero Tomaso, Paola Egidio, Pastorelli Giuseppe, Peirano Luigi, Pennone Ida, Pescetto Pietro, Piccardo Giovanni, Pilot Ernesto, Pilot Riccardo, Pittaluga Francesco, Pittaluga Pia, Podestà Francesco, Podio Carlo, Poggi Carlo, Porcella Francesco, Reviglio Andrea, Ribò Gio Batta, Ribò Santino, Riolfo Secondo, Rolandi Ricci Antonio, Rossato Giovanni, Rossi Giuseppe, Rossi Mario, Rovelli Giuseppe, Saccone Filippo, Saccone Gio Batta, Sasso Paolo, Scola avv. Luigi, Silvestri Alfredo, Simoncini Oreste, Simoncini Pilade, Sottano Paolo, Storace Giovanni, Torri Goffredo, Varzi Cicala Giovanni, Vazio Giovanni, Vignola dott. Nino, Vio Natale e Viziano Ernesto.

ARTICOLO 1: Denominazione, sede e simbolo.

1. L'associazione è denominata "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga", con sede legale ed amministrativa in Albenga.
2. L'Associazione ha personalità giuridica di diritto privato con autonomia statutaria e gestionale.
3. L'Associazione opera senza fini di lucro e persegue scopi di utilità sociale, è apolitica ed apartitica.
4. Il simbolo è una Bandiera Bianca, ornata con nastro tricolore; scudata al centro, portante la croce bianca in campo granata e con la scritta all'ingiro "Pubblica Assistenza Croce Bianca Albenga".
5. L'asta della bandiera è sormontata da un pellicano in atto di aprirsi il petto per nutrire i suoi piccoli.

ARTICOLO 2: Finalità istituzionali.

1. L'Associazione fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulle attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e per soli fini di solidarietà. La quale attività, rivolta alla generalità della popolazione, si concretizza nel soccorso e nel trasporto degli infermi e degli infortunati e nel recare soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità, sia in proprio che in collaborazione con altre associazioni di volontariato e/o con organismi governativi, regionali e comunali. Un pari impegno verrà posto per l'organizzazione e/o alla partecipazione in servizi di carattere sociale, anche in collaborazione con altri Enti istituzionali od Associazioni locali.
2. L'Associazione, inoltre, organizza corsi di preparazione per gli associati Militi, al fine di renderli il più possibile aggiornati ed esperti nella loro attività di soccorritori. In questo ambito è da ricomprendere l'organizzazione di conferenze aperte a tutti i cittadini, volte alla educazione sanitaria.

3. In casi eccezionali può sovvenire gli indigenti e assegnare, in caso di provata necessità, sussidi agli associati, nei modi previsti dal Regolamento.
4. Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dal patrimonio, ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nelle tavole di fondazione.
5. Ai fini della migliore utilizzazione delle risorse e per il più pronto intervento d'istituto nei Comuni periferici alla Sede, l'Associazione può aprire Sezioni, d'intesa con il Volontariato locale e con le autorità amministrative del posto.
6. L'Associazione può, inoltre, promuovere nel suo seno la costituzione di particolari sezioni culturali, sportive, ricreative.
7. L'Associazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria dell'Associazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle rispettive tavole dell'Associazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.

ARTICOLO 3: Struttura dell'Associazione.

1. La struttura dell'Associazione è costituita:
 - dalla sede centrale di Albenga
 - dalle sedi delle Sezioni esterne istituite ai sensi del presente statuto.
2. Le sezioni esterne hanno una loro organizzazione per le attività d'istituto, mentre la parte economica e quella di coordinamento dell'attività operativa è sempre di esclusiva competenza della sede centrale.
3. Una struttura particolare è costituita dal "Comitato Dame Patronesse della P.A. Croce Bianca Albenga", il cui scopo, in sinergia con il CdA dell'Associazione, è quello di promuovere, sostenere e/o coadiuvare le iniziative di promozione e sviluppo organizzate a beneficio

dell'Associazione stessa. Il Comitato, previo formale benestare del C.d.A. dell'Associazione, gestisce particolari iniziative atte a procurare nuovi soci o altre risorse anche mirate ad una precisa finalità. Trattasi di una struttura indipendente ed autonoma, avente funzioni specificate nel presente comma. È disciplinata da apposito Regolamento, con il quale viene determinato il numero delle componenti il proprio autonomo Consiglio Direttivo ed i modi della loro nomina.

4. Gli argomenti del presente articolo saranno oggetto di normativa nel Regolamento interno.

ARTICOLO 4: Durata dell'Associazione e scioglimento.

1. La durata dell'Associazione è stabilita fino all'anno 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine.

2. Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, i beni del patrimonio, mobile ed immobile, dell'Associazione, saranno devoluti, secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra associazione di volontariato che sia in grado di garantirne, nel territorio già servito dall'Associazione Croce Bianca, la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

ARTICOLO 5: Associati.

1. Possono far parte dell'Associazione coloro che ne condividano i principi e gli scopi ispiratori e ne accettino pienamente e lealmente le norme statutarie e del Regolamento, che la disciplinano e ne garantiscono le forme di collaborazione deliberate, ed impegnandosi al versamento di una quota associativa annuale, nella misura stabilita dal CdA. Il numero degli associati è illimitato.

2. L'associato deve aver compiuto all'atto dell'iscrizione il 18° anno di età.

3. Possono essere ammessi, come associati allievi, con il consenso del titolare della patria potestà, i giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, che dimostrino di capire e di condividere gli intenti dell'Associazione. La loro partecipazione alle attività sociali è stabilita dal Regolamento Interno.
4. Possono essere iscritti, altresì, con carattere simbolico, con la qualifica di junior, su richiesta di un genitore associato, anche i minori di anni 14, con lo scopo di crescere ed abituare all'associazionismo ed al volontariato le nuove generazioni. L'iscrizione è gratuita.
5. Nessun compenso è dovuto agli associati per i servizi prestati.

ARTICOLO 6: Diritti ed obblighi degli associati – categorie.

1. Gli associati aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti gli associati hanno diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Gli associati sono ordinati nelle seguenti categorie:
 - a) soci onorari
 - b) soci benemeriti
 - c) soci sostenitori
 - d) soci contribuenti
 - e) soci militi
 - f) soci allievi
 - g) soci junior

l'ufficio di Segreteria terrà aggiornato il libro degli associati, distinto per le categorie sopra precisate.

4. L'iscrizione, le scadenze, le modalità dei pagamenti e l'appartenenza alle varie categorie sono disciplinate dal Regolamento Interno.
5. Gli associati debbono adempiere all'obbligo del pagamento delle quote associative annuali ed alla stretta osservanza dei principi ispiratori e delle

norme statutarie. Gli obblighi connessi all'attività operativa istituzionale sono disciplinati dal Regolamento interno.

ARTICOLO 7: Decadenza degli associati.

1. Perdono la qualità di associati, oltre che per dimissioni volontarie, coloro i quali, entro il 30 giugno di ogni anno, non risultino in regola con la quota associativa d'iscrizione dell'anno in corso e coloro i quali vengono a trovarsi nei casi previsti dal Regolamento.

2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

3. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L'associato escluso non può più essere ammesso.

4. Gli associati che abbiano receduto, che siano stati esclusi o abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere indietro i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8: Organi dell'Associazione.

1. L'Associazione opera attraverso i seguenti organi, che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente statuto:

a) l'Assemblea degli associati

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Presidente

d) il Collegio dei Probiviri

e) la Commissione di controllo contabile interno

f) il Comitato Dame Patronesse

2. Nessun Associato può ricoprire contemporaneamente più di una delle cariche elettive di cui al comma 1.

3. I membri degli organi individuati al 1° comma del presente articolo sotto le lettere b) d) e), sono eletti dall'assemblea degli associati.

4. Il Regolamento Interno regolerà il procedimento e lo svolgimento delle elezioni.
5. Tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 9: Organismi operativi.

1. Sono organismi operativi non elettivi ma di nomina del CdA .
 - a) la Direzione Sanitaria, con le seguenti principali attribuzioni: curare l'aggiornamento professionale degli associati militi soccorritori; organizzare conferenze volte all'educazione sanitaria dei soci e dei cittadini; vigilare sull'osservanza del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori;
 - b) la Direzione dei servizi, ha il controllo operativo di tutti i servizi, con particolare riguardo: all'organizzazione e controllo operativo del servizio degli associati; sovrintendenza del buon svolgimento dei servizi e del rispetto del regolamento. In generale, ha la responsabilità di tutto il servizio di assistenza e soccorso.
2. Tutti gli incarichi anzidetti sono svolti a titolo gratuito.
3. Il Regolamento Interno disciplinerà in particolare le procedure di nomina e le attribuzioni degli organismi anzidetti.

ARTICOLO 10: Assemblea degli associati.

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e vigilanza dell'Associazione. Essa è formata da tutti gli associati delle categorie: Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Contribuenti e Militi, in regola con l'iscrizione.
2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabili a sei mesi, qualora particolari condizioni lo richiedano, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

5. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta lo richieda un accadimento da trattare con urgenza, sia per invito del Presidente, sia per deliberazione del CdA, sia per domanda sottoscritta da almeno 1/10 degli associati, appartenenti alle categorie, di cui all'art. 6, comma 3, lettere a) b) c) d) e). In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Le assemblee sono indette con provvedimento del Presidente. L'invito deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

8. Per quanto riguarda la convocazione, la costituzione ed il funzionamento dell'Assemblea si applicano le norme degli articoli 20 e 21 del Codice Civile, salvo quanto stabilito al successivo articolo 19, punto 2.

ARTICOLO 11: Presidenza dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio presidente tra gli amministratori presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione.

ARTICOLO 12: Ordinamento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

2. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di associati pari al doppio più uno di quello dei componenti del CdA. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e le votazioni avvengono per alzata di mano. Fanno eccezione le votazioni per la nomina degli organi statutari, di cui al precedente art. 8, categorie b) d) e), e quando trattasi di persone.

4. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali, redatti a cura del Segretario della seduta e sottoscritti dal Presidente e dal segretario. I verbali vanno inseriti nell'apposito libro dei verbali, da tenersi a cura dell'ufficio di Segreteria e deve esserne data lettura nella successiva Assemblea. Copia dei verbali rimarrà depositata in segreteria a disposizione di tutti gli associati.

ARTICOLO 13: Poteri dell'Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) Approva il bilancio programmatico ed il bilancio d'esercizio proposti dal CdA;
- b) nomina la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche elettive, scelta tra gli associati e composta, di norma, da un Presidente, un segretario e n. 3 membri;
- c) elegge e proclama i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Provirati e della Commissione di controllo interno contabile, sulla base dei risultati delle votazioni;
- d) costituisce ed elegge commissioni per il perseguimento di incarichi speciali;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- f) delibera sulle proposte di esclusione degli associati; in questo caso la votazione viene espressa per schede segrete.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del CdA non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 14: Poteri dell'Assemblea Straordinaria:

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti speciali:
 - a) approva lo Statuto dell'Associazione e le eventuali modifiche;
 - b) approva i regolamenti dell'Associazione e la loro eventuale modifica;
 - c) determina lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei suoi beni.
2. Per le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è necessaria la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto al voto ed ottenere il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. Per le deliberazioni di cui al comma 1, lettera c) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), i beni dell'Associazione verranno destinati secondo i deliberati dell'Assemblea stessa, che allo scopo provvederà anche alla nomina di un Commissario liquidatore, da scegliersi tra i componenti l'Assemblea.

ARTICOLO 15: Diritto d'intervento.

1. Possono intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con diritto al voto, gli associati iscritti all'Associazione da almeno 180 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, come da clausola accettata all'atto dell'iscrizione.
2. Gli associati hanno diritto ad un voto e possono intervenire all'Assemblea personalmente oppure a mezzo di un altro socio delegato con atto scritto; ogni associato non può avere più di una delega.

ARTICOLO 16: Consiglio di Amministrazione. Durata.

1. L'Associazione è gestita dal Consiglio di Amministrazione, il quale adotta gli atti fondamentali di programmazione e le altre deliberazioni previste dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
3. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione tutti gli associati, maggiorenni, in regola con l'iscrizione all'Associazione e con un'anzianità di iscrizione di almeno due anni consecutivi.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; tutti i membri possono essere rieletti.
5. Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Associazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.
6. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo:
 - La Presidentessa del Comitato Dame
 - Il Presidente della Commissione di controllo contabile interno
 - Il Direttore Sanitario
 - Il Direttore dei Servizi

ARTICOLO 17: Consiglio di Amministrazione. Funzionamento.

1. Il CdA si riunisce nella sede dell'Associazione su invito del Presidente o di chi ne fa le veci ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre membri del consiglio stesso.
2. Le adunanze hanno luogo almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richieda un evento urgente.

3. La convocazione del CdA viene fatta mediante avviso scritto, inviato agli amministratori, di regola, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di necessità il Consiglio può essere convocato a mezzo fax, posta elettronica o avvisi recapitati a mano, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
4. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti, espressi per alzata di mano, degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando trattasi di questioni concernenti persone, il voto è espresso per schede segrete.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e vanno inserite nell'apposito libro dei verbali da tenersi a cura dell'ufficio di Segreteria.

ARTICOLO 18: Consiglio di Amministrazione. Poteri.

1. Il CdA delibera sui seguenti argomenti:
 - a) Elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) nomina il Segretario dell'Associazione, il Direttore ed il Vice Direttore Sanitario;
 - c) nomina il Direttore dei servizi, su designazione dei associati i militi;
2. Provvede, altresì:
 - a) all'ammissione degli associati ed alla tenuta ed aggiornamento del libro degli associati;
 - b) all'amministrazione dell'Associazione ed al suo regolare funzionamento;
 - c) ad approvare la normativa di amministrazione e di servizio;
 - d) a deliberare l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti e a prendere i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico degli inadempienti ai propri doveri;

- e) a promuovere, quando occorra, la modifica dello Statuto e del Regolamento Interno;
- f) a stipulare convenzioni e concludere accordi con Enti, Associazioni, Comitati e simili per i servizi di soccorso durante le manifestazioni organizzate dai richiedenti, determinandone l'importo del rimborso spese;
- g) a determinare le quote annuali di iscrizione degli associati,
- h) a deliberare in genere su tutti gli affari che interessano l'Associazione e che non siano di competenza dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 19: Surroga dei Consiglieri. Decadenza del CdA.

1. I membri del CdA che, nel corso del mandato, venissero a mancare per qualsiasi motivo, con provvedimento del CdA sono sostituiti con gli associati compresi nella graduatoria dei non eletti, osservato l'ordine decrescente dei voti, nei limiti di coloro che abbiano ottenuto almeno il 50% dei voti del primo eletto. Il nuovo membro dura in carica fino alla scadenza naturale del CdA.

2. Le dimissioni degli amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti il C.d.A. attiva le procedure per la surroga del dimissionario.

3. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi motivo, diventi inoperante prima della scadenza del suo mandato, per la perdita di almeno quattro dei suoi componenti, il Presidente o il Vice Presidente o, in mancanza di questi, il Presidente del Collegio dei Probiviri, promuove, non oltre sessanta giorni dallo scioglimento del CdA, la nomina della Commissione Elettorale ed indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, provvedendo nel frattempo ad assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione.

4. Con la decadenza del CdA decadono anche le commissioni eventualmente nominate, il Collegio dei Probiviri e la Commissione di

controllo contabile interno, fatte salve le precisate funzioni demandate per Statuto al Presidente del Collegio dei Probiviri.

5. Fa eccezione il Comitato delle Dame Patronesse che, per la sua particolare struttura, è svincolato dalla nomina dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 20: Revoca degli amministratori.

1. La revoca degli amministratori è disposta dall'Assemblea degli associati, su proposta del Collegio dei Probiviri, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.

2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

ARTICOLO 21: Il Presidente. Funzioni.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in

giudizio, con l'uso della firma sociale. Inoltre:

- a) Convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione.
- b) Sovrintende su tutte le attività svolte dall'Associazione e sul personale dipendente.
- c) Cura l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione e prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dalla necessità, salvo riferirne al CdA in adunanza da convocarsi entro breve termine.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci, a tutti gli effetti e per tutte le attribuzioni statutarie, il Vice Presidente. In mancanza di entrambi la Presidenza è assunta dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 22: Il Presidente Onorario.

L'associato che abbia ricoperto per almeno sei anni consecutivi la carica di Presidente dell'Associazione può essere nominato, a titolo onorifico:

Presidente Onorario.

La nomina è deliberata dall'Assemblea generale degli associati, su proposta del CdA.

ARTICOLO 23: Commissione di controllo contabile interno. Funzioni.

1. La Commissione di controllo contabile interno è eletta dall'Assemblea ed è composta da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti. Dura in carica fino alla scadenza del CdA. I membri possono essere rieletti.

2. Nella prima seduta la Commissione nomina tra i membri effettivi il Presidente.

3. Le funzioni della Commissione anzidetta sono:

a) vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;

b) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, rilasciandone una breve relazione da rimettere al CdA.

c) verificare, esercitando gli opportuni controlli, che il bilancio annuale d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili, esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio stesso.

4. I Commissari possono richiedere all'Amministrazione documenti e notizie utili al controllo.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti.

ARTICOLO 24: Collegio dei Provirvi. Funzioni.

1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea ed è composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti. Dura in carica fino alla scadenza del CdA. I membri possono essere rieletti.
2. Nella prima seduta il Collegio nomina tra i membri effettivi il Presidente.
3. Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono:
 - a) esaminare ed esprimere giudizi e pareri su tutti i conflitti e le controversie insorte tra gli associati, e tra questi e l'Associazione, come di invigilarne la condotta al fine di tutelare il rispetto ed il prestigio dell'Associazione.
 - b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori pronunciati dalla Commissione di disciplina.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.
5. Il Regolamento Interno disciplinerà il funzionamento del Collegio.

ARTICOLO 25: Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili già appartenenti all'I.P.A.B., risultanti dell'inventario redatto dall'Assemblea e da questa approvato in data 23 giugno 2006, verbale n. 1, argomento n. 2, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività ed a seguito di atti di liberalità. La loro consistenza ed il relativo valore di stima, come determinati dall'Assemblea Generale, dovranno essere dettagliatamente descritti ed elencati nel registro inventario dell'Associazione e riepilogati in un allegato ai bilanci di esercizio annuali; in tale sede il CdA proporrà all'Assemblea gli opportuni aggiornamenti.
2. I beni mobili ed immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni, da parte di Enti pubblici o privati e da persone fisiche, formalmente accettati con provvedimento del CdA, sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi sociali. In

assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti s'intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal CdA, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale.

3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi sociali:

- a) contributi annuali degli associati;
- b) proventi derivanti dall'applicazione degli accordi regionali di regolamentazione dei rapporti tra l'ASL e l'Associazione;
- c) offerte, contributi, donazioni a favore dell'Associazione;
- d) interessi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento;

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 26: Gestione del patrimonio.

1. L'Associazione provvede all'amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.

2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica, o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.

3. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale o artistico destinati dallo Statuto alla realizzazione dei fini istituzionali. Le delibere concernenti la dismissione di tali beni devono essere assunte: dall'Assemblea generale con la maggioranza di cui all'art. 14, comma 3, per i beni immobili; dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza ordinaria, per i beni mobili. Con lo stesso provvedimento si determina il reinvestimento dei proventi

nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ARTICOLO 27: Bilanci sociali. Utili/perdite.

1. L'Associazione adotta il regime di contabilità economico patrimoniale.
2. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
3. Alla fine di ogni esercizio e comunque non oltre il mese di febbraio successivo, il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio d'esercizio sociale a norma di legge, che, accompagnato da una propria relazione, verrà prima sottoposto alla verifica finale della Commissione di controllo contabile e, quindi, all'approvazione dell'Assemblea degli associati, entro il 30 aprile successivo.
4. Gli eventuali utili d'esercizio verranno destinati, dal CdA, all'incremento del patrimonio e/o al miglioramento delle attrezzature di servizio, oppure accantonati in un fondo di Riserva o investiti in titoli garantiti dallo Stato.

ARTICOLO 28: Norme generali di amministrazione.

1. Servizio di cassa:
 - a) L'Associazione non può detenere somme presso i propri uffici che non siano quelle debitamente autorizzate dal CdA. Tutti i movimenti di denaro, sia in entrata che in spesa, debbono effettuarsi attraverso il Servizio di cassa, svolto da un istituto di credito, con agenzia in Albenga.
 - b) La scelta dell'istituto, deliberata dal CdA, avrà carattere di rapporto fiduciario, da regolarsi con apposito disciplinare.
 - c) Il Regolamento Interno regolerà l'argomento.
2. Servizio economato.

Per provvedere alle spese indispensabili al normale ed ordinato funzionamento dell'Associazione, acquisti in economia e minute spese, è istituito il "Servizio economato", gestito dall'Ufficio di Segreteria. Il Regolamento Interno ne determinerà i casi ed i limiti di spesa.

ARTICOLO 29: Personale dipendente.

1) L'Associazione, al fine di conseguire la migliore efficacia sia per la gestione degli uffici amministrativi, che per l'erogazione dei servizi d'istituto, potrà avvalersi, occorrendo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, di personale dipendente, con rapporto di lavoro di natura privatistica, disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro A.N.P.AS.

2) La dotazione organica di detto personale, l'assunzione, lo stato giuridico, le attribuzioni, la disciplina del rapporto di lavoro sono stabiliti dal CdA, che ne verifica periodicamente la congruità secondo criteri di economicità, basati sulle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Ente ed il livello dei servizi erogati.

ARTICOLO 30: Disposizioni speciali.

1. Il funzionamento degli organi istituzionali preposti all'attività gestionale dell'Associazione, i criteri generali di organizzazione di funzionalità degli uffici e dei servizi, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e l'operatività degli associati sono precisati e definiti dal Regolamento Interno.

2. L'Associazione si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi ed alle proprie prestazioni assistenziali. Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche, nelle forme previste dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.

3. Sono pure materia di disposizioni regolamentari:

- le attribuzioni della Direzione dei Servizi;

- le gerarchie tra gli associati;
- la disciplina da tenere all'interno della sedi sociali;
- la nomina e le attribuzioni delle commissioni eventuali;
- l'assegnazione dei punti di merito agli associati;
- la disciplina ritenuta opportuna per il regolare andamento dell'Associazione.

ARTICOLO 31: Disposizioni finali.

1) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni normative vigenti.

2) Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua

approvazione da parte della Regione Liguria. Una copia deve essere costantemente affissa all'Albo dell'Associazione.

3) Gli organi dell'Associazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto.

4) Gli organi dell'Associazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi.